



A tutto il personale docente e non docente dell'Università degli Studi di Perugia

Oggetto: assenza a visita medica di controllo – avvisi effettuati al numero dedicato 585-2097 (personale docente) o 585-2041 (personale non docente).

Poiché pervengono quotidianamente numerose telefonate al numero appositamente dedicato, con le quali taluni dipendenti, assenti per malattia, comunicano di doversi assentare dal proprio domicilio per recarsi presso lo studio del medico curante o presso istituti di cura per diversificate esigenze terapeutiche, corre l'obbligo di riportare di seguito il Parere del Consiglio di Stato, Sez. III, del 16 dicembre 2008, n. 3991/08, che fornisce inequivoci chiarimenti in merito alla specifica fattispecie:

"E' legittima la decurtazione economica del trattamento economico disposta dall'Amministrazione, in applicazione dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 (secondo cui "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dall'itero trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo"), nei confronti di un dipendente che sia risultato assente in occasione della visita medica di controllo, a nulla rilevando che l'assenza sarebbe stata giustificata dall'esigenza del dipendente stesso di recarsi presso lo studio del medico curante proprio durante la "fascia di reperibilità", nel caso in cui il dipendente non abbia provato né l'effettivo orario di visita, né la sussistenza di situazione cogenti che gli rendevano impossibile recarsi dal medico curante in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e neppure l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustificasse l'allontanamento dal proprio domicilio".

Quanto precede consente di trarre le seguenti considerazioni:

1) in caso di allontanamento dal proprio domicilio, durante la fascia di reperibilità, è comunque e sempre necessario effettuare preventivamente la prevista comunicazione al numero dedicato 585-2097 (personale docente) o 585-2041 (personale non docente);

Area: Personale Ufficio: Rilevazione Presenze Tel: +39 075 585 2351 Fax: +39 075 585 2389 E-Mail: rilevazione.presenze@unipg.it



- 2) la comunicazione predetta, pur essendo necessaria, non è da sola sufficiente a giustificare l'allontanamento del dipendente dal domicilio;
- di invece necessario che lo stesso sia in grado di provare l'effettivo orario in cui è stato sottoposto a visita da parte del medico curante, o altro trattamento sanitario, le situazioni cogenti che gli rendevano impossibile recarsi presso lo stesso medico, o istituto di cura, in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e, soprattutto, l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente, o altro trattamento sanitario, a giustificazione dell'allontanamento;
- 4) tali elementi debbono necessariamente essere attestati tramite specifica certificazione del medico curante.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Angela Maria LACAITA

Responsabile del procedimento:

dott. Carlo Gambucci - gambucci@unipg.it - tel. 075/585-2351

Area: Personale
Ufficio: Rilevazione Presenze

Tel: +39 075 585 2351 Fax: +39 075 585 2389 E-Mail: rilevazione.presenze@unipg.it